

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), di iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè;

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 4, 5,
6 e *passim*

BATTELLO (PCI) 3, 8, 9 e *passim*

BAUSI (DC) 9

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e

la giustizia 3, 5, 7 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) 4, 6, 9 e *passim*

LIPARI (DC), relatore alla Commissione 3, 6,
7 e *passim*

TOTH (DC) 3, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie**» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori
- «**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali**» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori
- «**Modifiche al codice di procedura civile**» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori
- «**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione**» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori
- «**Riforme urgenti del codice di procedura civile**» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè
- «**Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**
(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un testo unificato dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», di iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», di iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche al codice di procedura civile», di iniziativa del senatore Macis e di altri senatori; «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», di iniziativa dei senatori Onorato e Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione sul testo concordato dalla Sottocommissione, rinviata nella seduta del 1° agosto.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo elaborato in sede ristretta, di cui do lettura.

Art. 1.

(Saggio degli interessi)

1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del 10 per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».

L'articolo 1 tende a modificare l'articolo 1284 del codice civile: si propone che il saggio degli interessi legali sia del 10 per cento in ragione di anno.

Ricordo alla Commissione che questa proposta avanzata dal senatore Lipari è stata sottoposta ad una verifica, che abbiamo ritenuto opportuna, del Governatore della Banca d'Italia. Ho infatti scritto una lettera al professor Ciampi per chiedergli se l'elevazione del tasso di interesse potesse determinare qualche ricaduta sul mercato finanziario. Non ho ricevuto una risposta esplicita in questo senso ma posso dire che nella sostanza non è stato espresso un parere negativo.

Aggiungo che si è discusso in sede di Sottocommissione se ci si dovesse o meno attenere ad un tasso variabile agganciato ad un tasso ufficiale, e alla fine abbiamo ritenuto che fosse preferibile soprattutto per ragioni di ordine pratico un tasso fisso del 10 per cento.

Ritengo che la norma, onorevoli senatori, sia particolarmente opportuna e che si innesti in quell'alveo che in fondo domina tutti i lavori della nostra Commissione in relazione alla riforma del codice di procedura civile: quello di cercare di accelerare da un lato l'ambito del processo e dall'altro di rendere minori le controversie davanti al giudice civile. Credo infatti che l'elevazione del tasso di interesse sia una forte remora per certe cause che vengono trascinate nel tempo al fine di lucrare sul tasso del 5 per cento.

BATTELLO. Sono d'accordo circa questa disposizione perchè ritengo che il processo civile non debba essere un investimento che lucri sui tempi lunghi.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Ritengo, signor Presidente, che si debba dare per scontato che i relatori, salvo le norme accantonate, siano favorevoli al testo licenziato dalla Sottocommissione.

TOTH. Il parere della Democrazia cristiana è favorevole, perchè la disposizione non procurerà sussulti o inconvenienti sul mercato finanziario ed anche per le ragioni indicate dal senatore Battello, cioè per una moralizzazione dei procedimenti.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che questa disposizione sia da preferire. Sarebbe forse però da valutare l'opportunità, nel caso in cui il tasso predeterminato si discosti in misura rilevante da quelli praticati sul mercato, di conferire all'Esecutivo il potere di stabilire per decreto un tasso diverso. Mi rendo comunque conto del rilievo psicologico che potrebbe avere una norma del genere.

PRESIDENTE. Su questo problema abbiamo dibattuto a lungo. A me sembra che il sistema che affidi ad un decreto del Governo la mutazione del tasso di interesse sia qualche cosa che potrebbe comportare complicazioni di ordine pratico. Se si dovesse verificare

una rivoluzione sul mercato finanziario, si potrebbe, tra l'altro, certamente ricorrere ad un provvedimento di carattere legislativo.

FILETTI. A me pare, signor Presidente, onorevole sottosegretario, che non possa essere incluso un articolo del codice civile nell'ambito della riforma del codice di procedura civile. Pertanto, mi astengo dal votare l'articolo pur condividendone il contenuto: non mi sembra infatti un modo corretto di legiferare.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Proponiamo il saggio del 10 per cento; siamo quindi vicini a quelli che sono i rendimenti del denaro nel nostro Paese e ci dirigiamo realisticamente verso una valutazione dell'attuale situazione.

Per quanto riguarda l'osservazione svolta dal senatore Filetti, devo dire che non c'è nessun impedimento di ordine logico e giuridico, tanto che quando è stata approvata la riforma del processo del lavoro è stata inserita una norma di modifica del saggio degli interessi sia pure limitatamente ai crediti del lavoratore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)*. - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

ACONE, *relatore alla Commissione*. La norma prende lo spunto dai recenti sviluppi della dottrina processual-civilistica in conseguenza del succedersi di norme a cascata su materie oggetto di procedimenti civili, con una conseguente incertezza giurisprudenziale circa la competenza del giudice; spesso infatti non muta la situazione di fatto prevista all'articolo 5 del codice di procedura civile ma muta la legge vigente.

Unanimemente è stata ritenuta necessaria una chiarificazione dell'ambito della dottrina della *perpetuatio iurisdictionis*, facendosi riferimento non più solo allo stato di fatto ma anche alla legge vigente per realizzare un principio su cui insisteva molto il prof. Scialoja, cioè che nelle leggi processuali non tanto è bene sapere chi ha ragione o chi ha torto, ma che si sappia qual è la legge che deve essere applicata; una volta fissata con riferimento al momento introduttivo del giudizio (la legge della competenza) rimanga tale e quale per tutto il resto del procedimento, salvo che il legislatore, con norma apposita, non voglia espressamente prevedere l'applicabilità della nuova disciplina. Credo che si tratti di una modifica di estremo valore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Competenza del pretore)*. - Il pretore è competente per le cause, anche se relativa a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad opposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo soltanto modificato il valore, portandolo a dieci milioni per la competenza del pretore ed abbiamo modificato anche i numeri 1 e 2 delle ipotesi di competenza per materia del pretore introducendovi tutte le azioni possessorie, o quasi possessorie, nonchè le cause relative ad apposizioni di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi. Si tratta di aggiornamenti che tutta la dottrina e la giurisprudenza hanno postulato e ai quali viene data attuazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo pongo il seguente problema: se le cause di cui al numero due del secondo comma relative ad apposizione di termini, osservanza delle distanze stabilite dalla legge, e altro non si debbano devolvere alla competenza del giudice conciliatore, sia perchè nella prospettiva di una riforma dell'ordinamento giudiziario il giudice conciliatore - o il giudice di pace - dovrebbe avere un ruolo più importante di quello attuale, sia perchè già da ora è più appropriata alla natura e alla consistenza di queste cause la competenza del giudice conciliatore.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ribadisco che allo stato non è opportuna questa modificazione, soprattutto nell'imminenza della riforma del giudice onorario con l'introduzione, nel nostro Paese, del giudice di pace. I progetti di legge già presentati al Parlamento attribuiscono al giudice di pace anche una competenza per materia - oltre che per valore - ed abbastanza ampia. Voglio solo dire che questa

norma riesce anche a risolvere un problema, cioè quello della divisione, nelle cause condominiali, tra misura e modalità d'uso dei servizi di condominio. Qui ritorniamo ad attribuire questo tipo di controversie al pretore senza creare diversità di competenza.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Avevo anche io ricevuto questo tipo di sollecitazione da parte dell'associazione dei giudici conciliatori e volevo sollevare il problema, però per fornire una risposta sostanzialmente di segno analogo a quella del senatore Acone. In questo contesto, proprio perchè abbiamo sempre detto che intendevamo idealmente collegare questo tipo di riforma a quella del giudice di pace, e siccome la riforma del giudice di pace deve guardare globalmente a ridisegnare tutte queste funzioni, non mi sembra opportuno adesso assegnare competenze per materia che in qualche modo portano squilibri. L'unica cosa che si potrebbe fare, nella logica di un progressivo innalzamento delle competenze, sarebbe di aumentare la competenza per valore del conciliatore, ma mi sembrerebbero veramente impropri gli spostamenti per materia. Siccome personalmente mi auguro che si possano superare quelle resistenze o quegli attriti di segno politico che ancora esistono per la riforma del giudice di pace, credo che questo tipo di disegno sia in sè coerente nell'attuale quadro del codice di procedura civile e che quindi non convenga toccarlo in ordine alla ripartizione di competenza per materia, così come è stata fatta.

FILETTI. Desidererei parlare sul punto 3 dell'articolo 3: «per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie». Penso che questa enucleazione di norme abbia voluto far riferimento ai contratti agrari in genere e possono esserci contratti agrari per cui la competenza specifica è delle sezioni specializzate agrarie, ma possono esserci contratti agrari la cui competenza va devoluta al magistrato ordinario. Se noi facciamo uno specifico riferimento al contratto di comodato per gli immobili urbani, perchè non dobbiamo farlo anche per quanto riguarda le aziende? Sottolineo, poi, che stiamo parlando di aziende in genere e non di aziende agrarie.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Non so se non ci convenga piuttosto togliere proprio il termine «comodato» anche per gli immobili urbani e lasciare solo il termine «locazione», in modo da concretizzare la competenza per materia del pretore per tutte le cause di locazione, lasciando il comodato alla competenza per valore.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Qui non si configura l'universalità di beni. Ora, in termini di principio non si può escludere, ma diventa una ipotesi di scuola che lascerei affidata all'eventuale interpretazione dell'operatore che dovrà decidere, di fronte ad una norma che definisce il comodato con riferimento ai beni, nel caso del soggetto folle che vuole fare il comodato di una universalità di beni, se si debba applicare quella norma o una norma diversa. Pertanto sarebbe preferibile non inventare una formula con un sapore troppo scolastico

perchè riferita ad un'ipotesi che non sembra che si sia mai verificata nell'esperienza pratica. Basterebbe consultare il terminale della Cassazione, che non ci fornirà sicuramente alcun precedente.

PRESIDENTE. Non escluderei dalla disposizione il comodato di immobili urbani.

LIPARI, relatore alla Commissione. La formulazione è corretta.

ACONE, relatore alla Commissione. Nei disegni di legge n. 241 e 732 si parla di tutte le controversie relative ai rapporti di locazione e di affitto. Il progetto Fabbrini - Proto Pisani - Verde ha invece suggerito la seguente formulazione: «per tutte le controversie relative ai rapporti di locazione, di affitto, di comodato e di deposito». Nella bozza del Consiglio superiore della magistratura si parla di cause relative a rapporti di locazione, di affitto e di comodato, mentre nella bozza di Magistratura democratica di tutte le controversie relative ai rapporti di locazione e di affitto.

PRESIDENTE. In fondo le controversie relative a rapporti di comodato di appartamenti esistono; si conferisce al pretore la competenza in questa materia perchè è più vicino allo stato di fatto della situazione generale degli immobili. Ritengo quindi opportuno non modificare questa disposizione.

ACONE, relatore alla Commissione. La formulazione proposta dal Governo è la più completa perchè tiene conto della competenza delle sezioni specializzate agrarie. Si parla, infatti, di cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo che il pretore possa essere competente per tutti i rapporti di comodato, sia di beni mobili che immobili. È infatti assurdo che nel caso di comodato di beni immobili che ha maggiore rilevanza di quello di beni mobili sia competente il pretore, mentre per quello di beni mobili possa esserlo magari il tribunale.

PRESIDENTE. C'è una ragione specifica: il pretore è più vicino alla situazione degli immobili che non il tribunale.

Prego in ogni modo i senatori che intendano proporre modifiche di presentare formalmente gli emendamenti.

ACONE, relatore alla Commissione. La mia proposta originaria, che è stata sottovalutata, se mi consentite questo termine, era quella di non includere il comodato, che era stato inserito dal Governo solo perchè vi sono rapporti, che è difficile definire se di locazione o di comodato, che potrebbero generare un errore sulla competenza. Un possibile errore giuridico sulla qualificazione di un rapporto non mi sembra una ragione sufficiente per inglobare nel rapporto di locazione anche quello di

comodato. Cerchiamo di ricordarci l'origine della norma: riguardava i rapporti di tipo locativo e non di comodato. Se non si include il comodato, si semplifica molto. Lasciamo alla parte, giustamente, il compito di qualificare la domanda.

PRESIDENTE. Il comodato è stato utilizzato come un mezzo per eludere la legislazione vigente. Questa è la ragione per cui è stato incluso nella disposizione.

BATTELLO. La ragione dell'inserimento di questa norma è anche quella di rendere più agevoli le cause relative ai beni immobili e di evitare che, attraverso la discussione sulla qualificazione del rapporto, vi sia addirittura lo spostamento di competenza dal pretore al tribunale.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Presento, signor Presidente, un emendamento tendente a sostituire le parole: «3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie», con le altre: «3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato e per quelle di affitto, che non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie».

Siccome generalmente nelle cause relative al comodato la consistenza degli interessi è di minore rilevanza rispetto a quella riguardante la locazione, si manifesta l'esigenza di devolvere al pretore anche la competenza delle cause relative ai rapporti di comodato sia di beni mobili che immobili. Sembrerebbe infatti strano che le cause relative a rapporti di comodato di beni immobili, che generalmente coinvolgono interessi più consistenti, siano di competenza del pretore mentre invece restano di competenza del tribunale quelle relative al comodato di beni mobili.

Non intendevo la consistenza dell'interesse economico bensì la consistenza di tutto ciò che è dedotto in controversia nella difficoltà di accertamento e di tutto il resto che determina questa competenza per materia diversa dalla competenza per valore. Così vale per tutti i rapporti di affitto, sia di azienda, sia di beni, sia di cosa produttiva, con l'unica eccezione della competenza delle sezioni specializzate agrarie. Quindi questo emendamento, che presento a nome del Governo, oltre ad apparirmi giustificato per motivi di reale consistenza di tutto quello che è dedotto in giudizio, avrebbe anche il merito di una grande semplificazione nella determinazione della competenza, perchè parla di locazione, comodato e affitto, senza possibilità di una interminabile serie di contrasti interpretativi.

PRESIDENTE. Il Governo, pertanto, presenta il seguente emendamento, tendente a sostituire il n. 3 dell'articolo 3 con il seguente:

«3) per le cause relative a rapporti di locazione, di comodato e per quelle di affitto che non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie».

FILETTI. Sono d'accordo con questa versione.

BAUSI. Anch'io sono d'accordo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario perchè qui siamo in tema di competenza per materia e non per valore. Quindi, il problema di creare una competenza per valore nella competenza per materia è un problema che, secondo me, lascia il tempo che trova.

Allora, trattandosi di cause di competenza per materia, l'intendimento del legislatore è quello di accorpate nel pretore la competenza relativa ai rapporti di locazione e agli altri diritti aventi ad oggetto immobili. Non è che qui si vuole operare una scelta per diritti, si vuole operare una scelta per oggetti e per tipo di rapporto, cioè il giudice dovrebbe essere il pretore nel settore delle locazioni urbane e delle locazioni non urbane allorquando non c'è la competenza della sezione specializzata agraria, che già proviene da un'altra disposizione di legge che non viene novellata e che quindi mantiene la sua validità. L'unica mia perplessità è sul mantenimento della competenza per materia del comodato, perchè ciò può aiutare l'avvocato che deve iniziare una causa nella quale è incerta la qualificazione giuridica ed anzi si configura una locazione simulata anche se, a mio avviso, l'avvocato dovrebbe sapere che la competenza si determina sulla base del rapporto reale e non su quello apparente. Pertanto, solo in questo spirito, non presento un emendamento, ma dal punto di vista sistematico avrei mille e una ragioni per presentare una proposta di modifica.

BATTELLO. Sono d'accordo con il testo della Sottocommissione e sono d'accordo anche per la parte relativa al comodato per le ragioni già espresse prima.

PRESIDENTE. Anche il Gruppo repubblicano esprime parere di mantenimento del testo proposto dalla Sottocommissione. Anzi, mi pare opportuno che oltre ai rapporti di locazione relativi agli immobili urbani si aggiunga anche l'istituto del comodato rispetto agli immobili urbani perchè l'esperienza dice che molto spesso si sono mascherati rapporti di locazione attraverso il comodato. Poichè qui la competenza al pretore rispetto alle locazioni di immobili urbani è affidata oggettivamente, così come ha detto poco fa il senatore Acone, mi pare che anche per i rapporti di comodato riferiti agli stessi sia opportuna l'indicazione delle competenza pretorile. Non la estenderei invece al comodato di azienda, anche per l'assoluta minimalità delle ipotesi che si possono verificare in pratica, nè la estenderei al comodato di beni mobili dove non esiste la ragione di cui si diceva prima, mentre possono esserci comodati di beni mobili di altissimo valore (per esempio le *parures* di gioielli) e che possono portare a controversie legate ad altre vicende cui ineriscono.

TOTH. Sono d'accordo sul mantenere il comodato per le ragioni esposte ora dal Presidente, anche perchè mi sembra che si tratti di un'agevolazione per le parti che impedisce gli slittamenti di competenza nel corso del processo a seconda delle eventuali controdeduzioni

dell'altra parte, perchè i confini tra locazione e comodato a volte possono essere incerti.

Per quanto riguarda l'estensione ai beni mobili proposta dal senatore Coco a nome del Governo penso che questa debba essere valutata in tutta la sua portata; però, se esprimiamo parere favorevole, dobbiamo sapere che i beni mobili oggi possono avere molta più consistenza di quanto non abbiano gli immobili urbani. Non si tratta solo di comodato gioielli ma anche di macchinari affittati che hanno ingentissimo valore (macchine per computerizzazione, eccetera), cosa piuttosto in uso e che si intreccia anche con il problema del *leasing*, uno degli istituti al quale si fa più spesso ricorso in questi momenti.

Qualora ritenissimo che il pretore voglia occuparsi di tutte queste cose certamente alleggeriremmo di molto i compiti del tribunale. Con questa modifica noi faremmo una innovazione piuttosto profonda e, quindi, volendolo votare, ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Coco sia di grande rilievo perchè porta un cambiamento radicale in una certa tradizione che limitava la competenza del pretore alle questioni riguardanti gli immobili.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo del n. 3 dell'articolo 3 al nostro esame.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel suo complesso, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Incompetenza)* - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia

reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 modifica e sostituisce l'articolo 38 del codice di procedura civile, cioè modifica profondamente il regime della incompetenza. In un primo comma stabilisce che il momento della preclusione della eccezione di parte o del rilievo d'ufficio non è più diversificato a seconda dei criteri di competenza, ma è unico e si riferisce alla prima udienza di trattazione. Per cui, con la nuova disciplina l'incompetenza potrà essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

Con il secondo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile si prevede una disciplina differenziata che riguarda i casi di incompetenza per territorio, per i quali non vi è rilievo di ufficio ma solo eccezione di parte che deve essere contenuta nella comparsa di risposta a pena di decadenza. L'eccezione, inoltre, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, e ciò al fine di favorire l'accordo processuale sulla competenza consentendo all'altra parte di aderire all'indicazione del giudice in modo che, cancellata la causa dal ruolo, si possa continuare il processo davanti al giudice concordemente indicato.

L'ultimo comma costituisce un'innovazione della Sottocommissione rispetto al testo presentato dal Governo, in cui si affermava che le questioni di competenza dovevano essere decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risultava dagli atti e senza apposita istruzione. La Sottocommissione ha precisato in pratica quanto era stato proposto dal Governo, affermando che le questioni sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Abbiamo in sostanza apportato due modifiche al testo del Governo, stabilendo in primo luogo che non sempre ci debba essere la istruzione sulla competenza ma solo quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto e dal rilievo del giudice e, in secondo luogo, che si tratterebbe solo di un'istruzione di carattere sommario, come quella esistente in materia camerale, di volontaria giurisdizione. Mi pare che in questo modo sia stato ristretto l'ambito applicativo dell'eccezione ed anche precisato in riferimento alla necessità dell'istruzione derivante dal tipo di eccezione del convenuto o di rilievo di ufficio. Naturalmente, il giudice applicherà con un suo dosaggio intelligente la regola dell'istruzione solo quando ovviamente è la conseguenza necessaria dell'eccezione del rilievo.

FILETTI. Vorrei soffermarmi sulla proposta relativa al primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile. Desidero far presente che la domanda riconvenzionale si presenta con la comparsa di risposta e nella prima udienza ci si potrebbe trovare nelle condizioni di non poter esaminare subito se sussistono ragioni per sollevare l'eccezione di incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale. Proporrei allora che in caso di domanda riconvenzionale a richiesta dell'attore l'eccezione di incompetenza possa essere rilevata nella successiva udienza.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Il meccanismo potrebbe non prevedere una seconda udienza di trattazione.

FILETTI. L'attore si può trovare nelle condizioni di non avere elementi per proporre l'eccezione.

BATTELLO. Sono d'accordo per quanto riguarda l'ultimo comma, anche se ritengo che sarebbe stato preferibile eliminare le parole: «e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». Ritengo infatti che tale aggiunta sia ultronea.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei replicare alle obiezioni che sono state avanzate dal senatore Filetti. Abbiamo recepito un po' lo schema del processo del lavoro, dove pure si può verificare la possibilità di una incompetenza sopravvenuta con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Non c'è uno sbarramento diverso nel processo del lavoro; direi che comunque dovrebbe rientrare nella diligenza dell'attore controllare dieci giorni prima dell'udienza la memoria in cancelleria, anche perchè deve arrivare all'udienza con le opportune conoscenze delle carte processuali, secondo il modello che si intende introdurre di procedimento ordinario. Quindi, ritengo che una seconda udienza per l'ipotesi di incompetenza a seguito della domanda riconvenzionale sia qualcosa che va contro lo spirito della riforma, che vuole realizzare l'acquisizione di tutti gli elementi entro la prima udienza di trattazione della causa, in modo da potere mettere il giudice e i difensori nelle condizioni di conoscere tutto il materiale.

Per quanto concerne l'osservazione fatta dal senatore Battello sull'ultimo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile nella nuova formulazione proposta, devo dire che non si tratta di una aggiunta ultronea; essa è resa necessaria dal fatto che dagli atti non risulta nulla, perchè documentalmente non si può produrre una prova su un estremo di fatto rilevante ai fini della competenza quale può essere, per esempio, il domicilio. Si tratta di un'obiezione che è stata fatta da Luiso. Si dice: «come faccio a dimostrare il domicilio?». Non parliamo, poi, della stessa residenza anagrafica: ci sono elementi di fatto che devono essere provati con prove costituende e proprio per questo si è aggiunto la «sommara informazione» come metodo probatorio.

PRESIDENTE. Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole «prima udienza di trattazione», le seguenti: «In caso di domanda riconvenzionale, a richiesta dell'attore, può essere rinnovata nella successiva udienza».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ho già espresso il parere contrario ritenendo opportuno creare uno sbarramento nella prima udienza.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Propongo di rinviare il seguito della discussione. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI